



**Regolamento per la tenuta degli  
Elenchi di ANORC Professioni  
(ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di ANORC Professioni)**

**Premessa**

Il presente Regolamento, sottoscritto unitamente allo Statuto dagli associati fondatori, successivamente modificato in data 19/06/2017, disciplina la tenuta dei seguenti Elenchi di ANORC Professioni:

- Elenco dei Professionisti della digitalizzazione;
- Elenco dei Professionisti della privacy.

**TITOLO I – Modalità di accesso agli Elenchi tenuti da ANORC Professioni e mantenimento dell'iscrizione**

**Art. 1 - Iscrizione agli Elenchi tenuti da ANORC Professioni**

Possono essere iscritte agli Elenchi tenuti da ANORC Professioni le persone fisiche che abbiano superato la prova d'esame descritta al successivo articolo 5, oppure negli altri casi previsti dall'articolo 7 dello Statuto di ANORC Professioni.

Chiunque intenda iscriversi agli Elenchi tenuti da ANORC Professioni deve presentare domanda di iscrizione utilizzando l'apposito modulo di iscrizione disponibile sul sito web di ANORC Professioni.

Come previsto dall'articolo 7 dello Statuto, l'iscrizione a ciascun Elenco avviene:

- in seguito al superamento della prova d'esame, con ratifica da parte della Giunta Esecutiva;
- oppure, in caso di specifica ed eccezionale richiesta, in seguito alla valutazione dei titoli presentati dall'interessato, attestanti l'elevata e comprovata competenza, con deliberazione della Giunta Esecutiva, previo parere vincolante della Commissione di valutazione. In questo caso l'accesso diretto agli elenchi di Anorc professioni da parte di riconosciuti esperti della materia è consentito solo per livelli professionali Advanced o Expert.

In ciascun Elenco tenuto da ANORC Professioni è indicato per ogni iscritto il livello di esperienza professionale tra quelli previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento.

**Art. 2 - Figure Professionali: compiti e funzioni**

ANORC Professioni promuove la formazione continua dei Professionisti della digitalizzazione e dei Professionisti della privacy, nell'ambito di un modello funzionale di governance in grado di investire tre macroaree:



- formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali;
- open data, trasparenza e pubblicità legale online;
- protezione e trattamento dei dati personali.

Nell'ambito di tale modello funzionale si individuano figure di livello apicale e di coordinamento e profili verticalizzati, questi ultimi declinati nelle rispettive macroaree di appartenenza e relazionati funzionalmente con le figure di coordinamento generale. Occorre tener presente che i compiti delle figure di seguito descritte possono essere, a seconda dei contesti, assolti da singoli o da team di professionisti.

In particolare, tra i Professionisti della digitalizzazione si individua il Data Preservation Officer (DPO), una figura di coordinamento per lo sviluppo e l'attuazione dei processi digitali in ambito informativo e documentale. Tale figura è in grado sia di coordinare, sia di avocare a sé (in base alla dimensione dell'organizzazione) le diverse competenze relative ai profili verticalizzati individuati nel modello di governance.

Per quanto concerne i Professionisti della privacy, tra questi invece si individua la figura del Data Protection Officer (DPO), il quale – sulla scorta dell'art. 39 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 – governa, assiste e supporta i soggetti che ricoprono specifiche funzioni legate al trattamento dei dati personali all'interno dell'organizzazione.

I Professionisti della digitalizzazione e i Professionisti della privacy iscritti negli elenchi tenuti da ANORC Professioni sono valutati in base alla conoscenza complessiva della materia e all'esperienza maturata nel ruolo che siano in grado di attestare una adeguata capacità di coordinamento nel rispettivo ambito di competenza e la potenziale possibilità di assumere un ruolo più tecnico declinato nei vari profili più verticali e di responsabilità funzionale.

## **2.1 Professionisti della digitalizzazione**

L'iscrizione all'Elenco dei Professionisti della digitalizzazione tenuto da Anorc Professioni consente all'associato di identificarsi quale "Professionista della digitalizzazione", riconducibile al Data Preservation Officer (DPO). A tale Elenco possono iscriversi coloro che si occupano delle attività attinenti alla formazione, gestione e conservazione digitale di dati, informazioni, documenti e archivi, originariamente analogici ed elettronici, nella prospettiva della *reingegnerizzazione* di tali processi nei diversi settori di ambito pubblico e privato.

Il Professionista della digitalizzazione, identificabile tra i profili manageriali con capacità di coordinamento organizzative, operative e di controllo, è responsabile dell'organizzazione dell'intero ciclo di gestione documentale, operando d'intesa con le altre figure di coordinamento e i diversi profili verticalizzati presenti all'interno dell'organizzazione. Egli si avvale di profili tecnici incaricati di gestire le singole fasi dell'intero processo di digitalizzazione informativa e documentale afferente alle tre macro aree del modello di governance. Per la gestione dell'intero processo documentale, proprio della realtà aziendale e/o amministrativa di riferimento, il Professionista della digitalizzazione deve essere in possesso di adeguate competenze di natura spiccatamente giuridico-informatica e tecnico-archivistica.

Il Professionista della digitalizzazione è responsabile, inoltre, dell'aggiornamento tecnologico e organizzativo, nonché dei piani di formazione continua per sé e per i propri collaboratori.



Con adeguata preparazione il Professionista della digitalizzazione può direttamente avocare a sé figure di responsabilità più tecniche legate alla formazione, gestione e conservazione dei documenti.

## **2.2 Professionisti della privacy**

L'iscrizione all'Elenco dei Professionisti della privacy tenuto da Anorc Professioni consente all'associato di identificarsi quale "Professionista della privacy", riconducibile al Data Protection Officer (DPO). A tale Elenco possono iscriversi coloro che si occupano di tutte le attività che attengono al coordinamento e all'assistenza nel trattamento e nella protezione dei dati personali nei diversi contesti di ambito pubblico e privato. Il Professionista della privacy ha un ruolo manageriale o di consulenza di alto livello, con funzioni di controllo e vigilanza sui processi interni.

Egli assiste e supporta i soggetti che ricoprono specifiche funzioni legate al trattamento dei dati personali all'interno dell'organizzazione. In particolare, il Professionista della privacy coordina e supervisiona tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, garantendo, attraverso un adeguato e continuo controllo sui dati e sulle informazioni, l'adozione di tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate e proponendo al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento eventuali ulteriori misure di sicurezza ritenute idonee e necessarie. Il Professionista della privacy possiede competenze sia di carattere giuridico-organizzativo, con specifico riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, sia tecnico-informatico.

Con adeguata preparazione il Professionista della privacy può assumere funzioni di responsabilità più tecniche legate alla protezione dei dati personali.

## **2.3 Manager della governance digitale o Chief Digital Officer (CDO)**

Il Manager della governance digitale o Chief Digital Officer (CDO) è una figura apicale di coordinamento strategico dell'intero modello organizzativo e procedurale di processi e sistemi digitali dell'organizzazione di riferimento.

In particolare, il Chief Digital Officer coordina e sovrintende direttamente (o per il tramite dei diversi Responsabili) l'intero modello di governance digitale di informazioni e documenti, i trattamenti elettronici dei dati personali, la sicurezza informatica. Egli, inoltre, monitora le attività delle figure coinvolte nell'attuazione del modello di governance, nonché le risorse impiegate.

L'iscrizione del Professionista, come Chief Digital Officer nella relativa Sezione speciale tenuta da Anorc Professioni, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, in alternativa:

- iscrizione con livello "Expert" a entrambi gli Elenchi tenuti da ANORC Professioni, ossia all'Elenco dei Professionisti della digitalizzazione e all'Elenco dei Professionisti della privacy ed adeguata e documentata esperienza manageriale in ambiti legati alla governance digitale.

- cursus honorum comprovante l'elevata competenza ed esperienza manageriale nel coordinamento strategico di processi e sistemi digitali e adeguata documentazione che attesti l'attuale posizione ricoperta in organizzazioni pubbliche o private in ruolo simile o assimilabile al CDO (che saranno vagliati dalla Commissione di valutazione).

La richiesta deve essere inoltrata alla Segreteria e non comporta ulteriori costi di iscrizione rispetto a quelli già previsti dagli Elenchi.



### **Art. 3 – Richiesta d'ammissione e di esonero**

Gli interessati all'iscrizione agli Elenchi tenuti da ANORC Professioni devono presentare richiesta di ammissione alla prova d'esame o di esonero dalla stessa, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito web dell'Associazione.

La richiesta deve essere accompagnata da prova dell'avvenuto pagamento degli oneri amministrativi previsti e dai documenti comprovanti i titoli necessari per l'ammissione.

Sulla base dei titoli presentati e dell'eventuale prova d'esame superata, la Commissione di valutazione indica il livello di esperienza professionale del richiedente, ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento.

### **Art. 4 – Requisiti per l'ammissione**

Per l'ammissione alla prova d'esame il candidato deve essere in possesso almeno dei seguenti requisiti:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- unitamente al diploma, uno dei seguenti requisiti:
  - almeno 5 anni di esperienza professionale per ciascun ambito di riferimento (conservazione digitale e/o trattamento dei dati personali) maturata complessivamente in uno o più enti, imprese o studi professionali;
  - esperienza professionale inferiore a 5 anni unitamente alla frequenza di corsi di formazione professionalizzante di almeno 30 ore come disciplinati dall'articolo 9 del presente Regolamento;
  - uno o più corsi di formazione professionalizzante come disciplinati dall'articolo 9 del presente Regolamento, della durata complessiva di almeno 70 ore, unitamente a esperienza lavorativa della durata di almeno 150 ore presso enti, imprese o studi professionali specializzati nel settore.

L'obbligo di esperienza lavorativa può essere ottemperato anche nel corso del primo anno d'iscrizione. In questo caso l'iscrizione all'Elenco avviene con riserva di effettuare l'esperienza lavorativa dovuta.

Il candidato deve presentare la seguente documentazione comprovante i titoli e/o l'esperienza maturata:

- curriculum vitae attestante gli studi conseguiti e le esperienze professionali svolte;
- autocertificazione o copia conforme all'originale del diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea riconosciuti in Italia;
- autocertificazione o copia conforme all'originale (del contratto o della lettera d'incarico indicante l'ente presso - o per - il quale si è prestata l'attività, le mansioni svolte e il periodo di svolgimento delle stesse);
- autocertificazione o copia conforme all'originale dell'attestato di partecipazione alla formazione professionalizzante indicante l'ente di erogazione, gli argomenti e la durata.

### **Art. 5 - Prova d'esame**

La prova d'esame consiste in un colloquio orale, che potrà essere svolto anche in modalità telematica, sulle materie di seguito indicate per ciascun Elenco tenuto da ANORC Professioni.



La valutazione è eseguita dalla Commissione d'esame formata da almeno 2 componenti individuati dalla Giunta Esecutiva tra i componenti della Commissione di valutazione o, in caso di impedimento, tra i componenti del Consiglio direttivo.

Gli aspiranti iscritti all'Elenco dei Professionisti della digitalizzazione di ANORC Professioni devono dimostrare padronanza della materia con riferimento ai seguenti argomenti:

- nozioni generali di diritto dell'informatica (con riferimento ai documenti informatici) e di informatica giuridica;
- elementi di archivistica informatica;
- regole tecniche;
- strumenti e modelli per la formazione, gestione e conservazione digitale;
- firme elettroniche e strumenti di identificazione informatica (firma elettronica qualificata, firma digitale, firma elettronica avanzata e firma biometrica);
- modelli concettuali, metadati, formati documentali e supporti di memorizzazione;
- Posta Elettronica Certificata;
- protocollo informatico;
- conservazione digitale in outsourcing;
- sicurezza dei sistemi e relativi standard e specifiche.

Gli aspiranti aderenti all'Elenco dei Professionisti della privacy devono dimostrare padronanza della materia con riferimento ai seguenti argomenti:

- principi generali in materia di trattamento dei dati personali (inclusi *accountability* e *privacy by design* e *by default*); nozione di dato personale, tipologie di dati, informazioni anonime; ambito materiale e territoriale di applicazione del Reg. (UE) 2016/679;
- adempimenti generali (finalità, basi giuridiche, informativa, registri del trattamento);
- adempimenti in materia di valutazione d'impatto;
- trasferimenti di dati personali in Paesi extra UE;
- adempimenti in materia di data breach;
- diritti dell'interessato;
- policy sul trattamento;
- analisi del rischio e audit;
- profili organizzativi nella gestione del trattamento
- misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate;
- sanzioni (amministrative e penali) e responsabilità civile;
- strumenti di tutela dell'interessato
- ruoli del trattamento (titolare, contitolare, responsabile del trattamento; autorizzati; responsabile della protezione dei dati).

#### **Art. 6 – Iscrizione agli Elenchi tenuti da ANORC Professioni**

L'interessato può perfezionare l'iscrizione all'Elenco di riferimento per il quale abbia superato con successo la prova d'esame o sia stato valutato positivamente in base ai titoli presentati, compilando il



modulo d'iscrizione disponibile sul sito internet dell'Associazione e adempiendo al versamento della quota annuale di iscrizione.

Il professionista è iscritto nel rispettivo Elenco con l'indicazione del livello di esperienza professionale indicato dalla Commissione di valutazione, sulla base dei seguenti criteri:

- I livello: Preliminary. Appartengono a questo livello indicato nell'Elenco gli iscritti ammessi sulla base dei soli requisiti formativi, con riserva dell'obbligo di esperienza professionale o con esperienza professionale per ciascun ambito di riferimento (digitalizzazione e/o privacy) inferiore a un anno;
- II livello: Ordinary. Appartengono a questo livello indicato nell'Elenco gli iscritti che hanno maturato esperienza professionale da uno a cinque anni nei settori di competenza per ciascun Elenco;
- III livello: Advanced. Appartengono a questo livello indicato nell'Elenco gli iscritti che hanno maturato esperienza professionale da sei a dieci anni nei settori di competenza per ciascun Elenco;
- IV livello: Expert. Appartengono a questo livello indicato nell'Elenco gli iscritti che hanno maturato esperienza professionale superiore a dieci anni nei settori di competenza per ciascun Elenco.

È prevista una quota ridotta per gli associati ANORC persone fisiche e/o referenti degli associati ANORC persone giuridiche.

#### **Art. 7 - Mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi di ANORC Professioni**

Ciascun professionista aderente agli Elenchi professionali è soggetto ad aggiornamento delle proprie competenze.

L'aggiornamento si ottiene seguendo un percorso di formazione professionalizzante e continua sulle materie previste dall'art. 5 del presente Regolamento, il suo conseguimento è sottoposto alla verifica degli organi di controllo per l'adempimento degli obblighi formativi previsti come specificato nel seguente Titolo III.

### **TITOLO II – Formazione e aggiornamento**

#### **Art. 8 - Formazione continua**

L'aggiornamento professionale è calcolato sulla base delle ore di formazione effettivamente svolte per ciascun anno di iscrizione all'Elenco di ANORC Professioni.

Si considera soddisfatto l'obbligo di formazione continua con la frequenza annuale di almeno 20 ore di formazione professionalizzante sulle materie indicate per ciascun Elenco all'articolo 5 del presente Regolamento.

Sono tenuti all'aggiornamento professionale tutti gli iscritti agli Elenchi tenuti da ANORC Professioni, i quali devono presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la documentazione necessaria al riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Secondo quanto stabilito all'art. 9, entro il 31 dicembre di ogni anno, inoltre, ciascun iscritto agli Elenchi può richiedere il passaggio di livello sulla base dei criteri indicati all'articolo 6 del presente Regolamento.



### **Art. 9 – Formazione professionalizzante**

Integra l'assolvimento all'obbligo di almeno 20 ore di formazione professionalizzante la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata alle attività di seguito indicate:

- corsi di aggiornamento, master, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, organizzati da enti e/o strutture convenzionati con l'Associazione o comunque riconosciuti dalla stessa;
- commissioni di studio, gruppi di lavoro istituzionali o commissioni consiliari istituiti da Consigli di ordini professionali o da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale alla quale l'Elenco fa riferimento.

La formazione svolta presso enti e/o strutture non convenzionate con l'Associazione è riconosciuta previa verifica congiunta da parte della Commissione di valutazione e della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Integra, altresì, l'assolvimento dell'obbligo formativo:

- lo svolgimento di relazioni o lezioni negli eventi formativi riconosciuti o organizzati da enti o strutture convenzionate, previa valutazione congiunta della Commissione di valutazione e della Giunta esecutiva;
- la redazione di articoli su riviste o in opere collettanee specializzate di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero le pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati su argomenti attinenti alla conservazione digitale e al trattamento dei dati personali;
- l'affidamento di incarichi di insegnamento in materie giuridiche e/o tecniche presso istituti universitari ed enti equiparati.

La valutazione della partecipazione a una o più attività tra quelle sopra riportate, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, è demandata ad una valutazione congiunta della Giunta e della Commissione di valutazione.

La Commissione valuta i requisiti formativi sulla base delle ore effettive di frequenza nelle specifiche materie previste per ciascun Elenco di ANORC Professioni, come indicate dall'articolo 5 del presente Regolamento.

### **Art. 10 - Esoneri**

La Giunta Esecutiva, su domanda dell'interessato, può esonerare l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, anche parzialmente, determinandone contenuto, modalità e limiti, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla maternità o paternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.

### **Art. 11 - Riconoscimento di eventi organizzati da altri soggetti**

I Referenti scientifici territoriali o soggetti terzi possono richiedere il riconoscimento di uno o più eventi formativi. Il riconoscimento viene accordato sulla base di una valutazione congiunta della Commissione di valutazione e della Giunta esecutiva.



I promotori devono farsi carico dell'organizzazione degli eventi a cui gli iscritti agli Elenchi di ANORC Professioni possono partecipare.

I costi di organizzazione e di partecipazione, nonché il numero dei partecipanti a ogni evento, sono liberamente determinati dagli organizzatori.

#### **Art. 12 - Inosservanza dell'obbligo formativo e sanzioni**

Il mancato adempimento dell'obbligo formativo e/o la mancata o non veridica certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare e comportano l'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare. In tali casi può essere irrogata la sanzione prevista dal Codice di Condotta: dall'avvertimento fino alla cancellazione dall'Elenco, a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

### **TITOLO III – Logo**

#### **Art. 13 - Descrizione**

Il Logo di ANORC Professioni è formato da un'icona e da una legenda in calce, entrambe centrate.

La legenda riporta in azzurro e maiuscolo l'acronimo ANORC e, più sotto, la scritta in arancione e corsivo Professioni.

L'icona posta sopra la parte verbale rappresenta tre registri aperti di colore arancione che sembrano prendere il volo virando verso sinistra.

#### **Art. 14 - Utilizzo**

Il Logo è tratto distintivo di elevata professionalità per gli iscritti all'Elenco dei Professionisti della digitalizzazione e/o all'Elenco dei Professionisti della privacy.

Il Professionista regolarmente iscritto all'Elenco dei Professionisti della digitalizzazione e/o all'Elenco dei Professionisti della privacy può utilizzare il logo esclusivamente con riferimento alla propria persona, senza alcuna possibilità di estenderne l'utilizzo in contesti aziendali o in relazione a una persona giuridica.

Il Professionista regolarmente iscritto a uno o a entrambi gli Elenchi di ANORC Professioni deve utilizzare il Logo nelle forme, colori e dimensioni previsti dall'Associazione.

Qualora l'Associazione verifichi un utilizzo improprio del Logo da parte di un associato, diffida quest'ultimo dal proseguire con il comportamento scorretto.

A seguito di diffida l'associato deve cessare immediatamente il comportamento scorretto.

Ciascun associato ha il dovere di denunciare alla Giunta Esecutiva ogni utilizzo improprio del Logo che sia compiuto da altri associati o da terzi.

#### **Art. 15 – Utilizzo per attività formative**

I Referenti scientifici territoriali di ANORC Professioni, su espressa richiesta, possono essere autorizzati all'utilizzo del logo sui propri strumenti di comunicazione (sito, brochure, biglietto da visita aziendale, ecc.) con i limiti indicati dall'accordo di autorizzazione concessa dalla Giunta esecutiva, sentito il Consiglio direttivo, ai soli fini di organizzare e informare su corsi di formazione riconosciuti dall'Associazione.





**Art. 16 - Divieto**

È vietato associare il Logo a prodotti immessi o da immettere sul mercato.

**Art. 17 - Tutela**

Il Logo, come simbolo distintivo dell'Associazione, è strettamente collegato alla sua immagine ed è tutelato nei confronti degli iscritti e dei terzi.

La tutela riguarda il Logo nella sua interezza e le singole parti che lo compongono.

**TITOLO IV**

**Art. 18 – Doveri deontologici**

Gli iscritti agli Elenchi devono osservare scrupolosamente i doveri deontologici previsti nel Codice di condotta e, in caso di loro violazione, viene aperto d'ufficio dagli organi direttivi o su segnalazione di altri iscritti, un procedimento disciplinare. In tali casi può essere irrogata la sanzione prevista dal Codice di condotta: dall'avvertimento fino alla cancellazione dall'Elenco, a seconda della gravità dell'infrazione commessa.